

STATUTO

**IL MARTIN PESCATORE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SAN PIETRO BO VIA
BONFIGLIOLI 13

Numero REA: BO - 332375

Codice fiscale: 04013640372

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 13.831 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Monte San Pietro (BO), la società cooperativa sociale denominata "IL MARTIN PESCATORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro quinto del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo VI in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga

attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

ART. 5
OGGETTO

La società, con riferimento ai requisiti e agli

interessi dei soci, ha per oggetto:

A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività ed, in particolare, la gestione di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di soggetti non autosufficienti e/o di persone in condizione di svantaggio;

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), la gestione di impresa per l'esecuzione di attività produttive e commerciali che determinano l'integrazione sociale nella vita attiva di persone svantaggiate anche attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro.

In relazione ai propri scopi la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

1) l'attività di progettazione, realizzazione, pulizia e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini pubblici e privati;

2) la coltivazione di terreni agricoli, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, produzione, anche vivaistica, nonché commercializzazione di piante e fiori di qualsiasi specie;

3) allevamento di bestiame e animali in vario genere e commercializzazione dei prodotti derivati;

4) l'allevamento, la lavorazione e la commercializzazione di bachi da seta e dei relativi derivati nonché apicoltura;

5) l'attività di falegnameria, produzione, restauro, manutenzione e recupero di mobili, infissi, beni di antiquariato, articoli da regalo, prodotti artigianali in genere, oggetti vari e loro commercializzazione;

6) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, strutture e aree pubbliche e private, compresa l'attività di pulizia e sanificazione;

7) l'organizzazione e gestione di attività e luoghi ricreativi, culturali e sportivi;

8) attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività di ristorazione, agriturismo, bed and breakfast, alberghiera nonché affittacamere e foresteria;

9) l'attività di tipolitografia, copisteria, rilegatura e battitura testi;

10) l'attività di sartoria, ricamo, stireria, lavanderia e tappezzeria;

11) la gestione di canili e gattili con annessa attività di pensione, toelettatura, cimiteriale e cremazione;

12) la gestione di stazioni ecologiche attrezzate,

spazzamento di aree pubbliche e private, raccolta e trasporto di rifiuti, anche per conto terzi, nonché trattamento degli stessi con particolare riferimento al recupero, riuso e riciclo dei diversi materiali finalizzato o meno al risparmio delle risorse naturali;

13) l'organizzazione, gestione e commercializzazione di materiali destinati al recupero, riciclaggio e riuso;

14) l'attività di archiviazione, elaborazione dati anche presso terzi;

15) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e consulenza;

16) l'organizzazione e lo svolgimento di attività trasporto conto terzi;

17) la gestione di campeggi, parcheggi, stazioni balneari, piscine e centri benessere;

18) attività di facchinaggio;

19) l'affissione di manifesti e volantinaggio e distribuzione di materiali informativo e pubblicitario;

20) attività di assemblaggio anche conto terzi;

21) la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione, nonché la vendita, di energie rinnovabili e attività volte al risparmio energetico;

22) gestione anche in appalto e subappalto di servizi di mensa per committenti di qualsiasi natura;

23) la gestione dei servizi cimiteriali inclusa l'attività di pulizia e manutenzione del verde e il servizio lampade votive;

24) la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti e di ricarica per auto elettriche.

Essa potrà svolgere, altresì, tutte quelle attività che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- attività di call center;
- attività di catering;
- attività di vigilanza e portineria;
- conduzione e gestione di attività produttive di qualsiasi natura, e tutte quelle attività, anche presso terzi, utili al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone svantaggiate e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla legge 8 novembre 1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III
SOCI LAVORATORI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La cooperativa potrà ammettere come soci, le persone

svantaggiate di cui all'art. 4, L. 381/1991 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di

avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la **volontarietà** del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per

divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione potrà azionare la clausola di conciliazione e arbitrato prevista dall'art. 46 del presente statuto.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 50 % all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese

concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

- 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5

b. diverso da quello subordinato

- 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà azionare la clausola di mediazione e arbitrato prevista dall'art. 46 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si **constatano** i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; in questi casi, peraltro, il consiglio di amministrazione, fatte le debite valutazioni, potrà deliberare di non escludere il socio;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti **pensionistici** previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- 10) che svolga o **tenti** di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in

concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato potrà azionare la clausola di mediazione e arbitrato prevista dall'art. 46 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione dell'organo di mediazione od eventualmente del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 46 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura di mediazione con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto

sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 **sexies** del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazioni del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

ART. 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

ART. 18

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci **sovventori** di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Possono essere soci **sovventori** sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci **sovventori** persone fisiche e i rappresentanti dei soci **sovventori** diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

ART. 19

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei **sovventori** costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00.

ART. 20

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore di due punti rispetto al tasso di dividendo corrisposto ai soci lavoratori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio **sovventore** può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci **sovventori** potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio **sovventore** è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 21

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio **sovventore** persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio **sovventore**, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio **sovventore**, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio **sovventore**, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci **sovventori** non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali

limiti i voti dei soci **sovventori** verranno computati

applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci **sovventori** sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

ART. 22

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai **sovventori** si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci **sovventori** sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei **sovventori** possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

ART. 24

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci **sovventori** è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci **sovventori** spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7 lettera d), art. 20.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci **sovventori** hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

ART. 25

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la

cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è Euro 25.00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;
- b) dal capitale sociale dei soci **sovventori** di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;
- d) dagli strumenti finanziari **partecipativi** posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto;
- h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

ART. 27

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa,

la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo

2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies. R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 28

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto **destinandolo**:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci **sovventori** e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari **partecipativi**, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:
 - in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente punto 1), qualora in possesso dei soci lavoratori;
 - nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari **partecipativi** diversi dai soci lavoratori;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari **partecipativi** diversi dai soci lavoratori;
- h) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve

indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 30

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione

e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) la pubblicazione sul periodico "La Cooperazione Italiana", almeno 15 giorni prima dell'adunanza;
- c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite [giornalino](#), nel domicilio risultante dal libro soci;
- d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci [sovventori](#).

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 31

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse [ritenerlo](#) utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i

compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo legale ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, del codice civile, se nominato;

7) approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 C.C.;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto:

ART. 32

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni

altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 33

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 34

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci **sovventori** da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio lavoratore e **sovventore** persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio **sovventore** diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro

socio, appartenente alla medesima categoria di socio

lavoratore o **sovventore**, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 35

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 36

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a quindici consiglieri eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assunzione della carica di amministratore non è subordinata al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e non sono previsti limiti al cumulo delle cariche.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, **determinandole** nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione. Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 38

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, compresa la competenza a deliberare su:

- fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, del codice civile;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri

amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzianti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni **lesive** dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima di un quinto.

ART. 39

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 40

PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e

procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE

ART. 41

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 31, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 42

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo legale nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la

presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti **censurabili** di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-**septies**. R.D. 30 marzo 1942, n.318.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima di un quinto.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 43

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo nominato dall'assemblea ai sensi dell'artt. 2477 del codice civile.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:

1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di

gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea:

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni

riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 45

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente **rivalutate** e i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari **partecipativi**, qualora emessi;
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari **partecipativi** della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

ART. 46

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n.11 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 47

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 27, 28

e 45 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'artt. 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci lavoratori, all'indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e le leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: Baganè Patrizia
" : Umberto Tosi Notaio

=====

COPIA AUTENTICA ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE,
CHE SI RILASCIA
SAN PIETRO IN CASALE,